

STATUTO

**LA RESILIENTE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A R.
L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRESCIA BS VIA SANT'ORSOLA
296/C

Numero REA: BS - 598951

Codice fiscale: 04230280986

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-12-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A"

**ALL' ATTO N. 70.107 DI REPERTORIO NOTAIO SANTOSUOSSO E RACC. N.
40.486**

S T A T U T O

Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa applicabile

Art. 1 - Denominazione

La cooperativa denominata

"LA RESILIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R. L."

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Brescia (BS)

Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga non hanno diritto di recesso.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini in conformità all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Art. 5 - Oggetto

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in misura non inferiore al 30% dei lavoratori impiegati in attività produttive, così come indicato nella L. 381/91. I lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della Cooperativa ai sensi dell'art. 4 della L. 381/91.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- l'attività di autotrasporto cose per conto terzi, sia sul territorio nazionale che internazionale, noleggio di veicoli con e senza conducente;
- lavori di facchinaggio manuale e meccanico, il trasporto e il trasloco in genere;
- l'esecuzione di opere di carico e scarico merci: stoccaggio, magazzinaggio e distribuzione delle medesime, gestione dei depositi e dei magazzini;
- la gestione di officine, carrozzerie, gommisti per la riparazione di automezzi propri e di terzi, il lavaggio di automezzi, la gestione di locali e spazi di sosta per automezzi, la custodia di parcheggi, la gestione di distributori di carburante e di ricarica di mezzi elettrici;
- assunzione di incarichi per la promozione della commercializzazione, nonché il commercio all'ingrosso e al dettaglio sotto qualsiasi forma (diretta, per corrispondenza, on line, ecc) di beni alimentari e di prodotti non alimentari, detergenti, prodotti igienici, prodotti antinfortunistici, dispositivi sanitari;
- attività di pulizia generale di edifici, di pulizia specializzata di edifici, aree, strutture sanitarie, impianti e macchinari industriali, aeroporti, aereomobili, stazioni ferroviarie e autofilotranviarie, pulizia e lavaggio aree pubbliche, rimozione neve e ghiaccio e altre attività di pulizia comprese vetrate e pannelli solari;
- attività di igienizzazione, sanificazione, disinfezione, disinfestazione, deblatizzazione

ne, derattizzazione di edifici, aree, strutture sanitarie, impianti e macchinari industriali, impianti di condizionamento, strutture residenziali, ricettizie, pubbliche e private, aeroporti, stazioni ferroviarie e autofilotranviarie;

- pulizia, manutenzione e riparazione di navi commerciali, natanti e imbarcazioni da diporto;
- servizi di consulenza, formazione, progettazione e strumenti per la pulizia, l'igienizzazione e la sanificazione compreso lo svolgimento di corsi di formazione e aggiornamenti inerenti le pulizie e non;
- attività di manutenzione di verde pubblico e privato;
- lavori di meccanica generale conto proprio e conto terzi, lavori di saldatura e muffolatura, la sbavatura metallica, l'assemblaggio, la cellophanatura, etichettatura, il confezionamento, il blisteraggio, l'imballaggio di prodotti di varia natura anche per conto terzi;
- produzione di oggetti in legno, in gesso, in carta, in vetro e metallo, compresi la riparazione, lucidatura e restauro mobili per l'arredamento e lavori di falegnameria e restauro di beni di interesse artistici in generale;
- manutenzione, tinteggiatura, decorazioni di immobili civili, commerciali e industriali;
- lavori di natura edile compresi lavori di isolamento acustico, termico, antincendio e lavori in cartongesso;
- progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione di impianti idraulici, termici, sanitari, per il trasporto e l'utilizzazione di gas, riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione, trattamento e depurazione delle acque, manutenzione e assistenza di caldaie a gas e gasolio, installazione, riparazione e manutenzione impianti antincendio;
- progettazione, realizzazione installazione e manutenzione di impianti tecnici e tecnologici, di produzione e distribuzione di energia elettrica ad alta, media e bassa tensione, impianti telefonici, di sicurezza (videosorveglianza, antintrusione e simili), illuminazione pubblica, reti per trasmissione dati e telecomunicazione, impianti di automazione, radiotelevisivi, impianti di produzione energie alternative;
- progettazione, realizzazione, manutenzione e installazione di impianti termici, di ventilazione, di climatizzazione e condizionamento, coibentazioni termofrigorifere;
- progettazione, realizzazione e manutenzione di isolamenti termici ed acustici;
- preparazione, produzione, vendita e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi alcolici e superalcolici, caffè, prodotti di tavola calda e fredda, gelati, dolci e prodotti di ristorazione;
- la gestione di bar, tavole calde e fredde, mense, agriturismi, ostelli, alberghi, campeggi, enoteche, ristoranti, punti di ristoro self service, pizzerie, trattorie, gelaterie, pasticcerie, discoteche e locali d'intrattenimento in generale;
- sistemi di raccolta e ridistribuzione delle eccedenze alimentari a fini sociali;
- lo svolgimento di attività sartoriali di ogni genere, la produzione, la lavorazione, la confezione, anche per conto terzi, di capi di vestiario in genere, compreso la creazione di modelli e il loro sviluppo;
- servizi di vigilanza non armata, custodia, guardiania e portierato per conto di enti pubblici e privati;
- attività museali: progettazione, esposizioni e percorsi; gestione contatto con il pubblico; ricerca, tutela, conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali;
- servizi di confezione e spedizione, servizi di segreteria e segretariato, reception, servizi postali, telefonici, call center e di recapito;
- servizi di lavanderia e stireria;
- la gestione di asili nido, scuole materne, ludo materna, baby parking e di qualsiasi

centro di accoglienza e di ricreazione per bambini compresa gestione di centri estivi, anche pre e post scuola;

- con specifico riferimento agli animali da compagnia, la prestazione di servizi specifici e mirati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: toelettatura, dog sitting, pensione, addestramento e cremazione;
- servizi di collaborazione domestica, assistenza domiciliare anziani, bambini e portatori di handicap, assistenza infermieristica diretta o presso enti ospedalieri sia pubblici che privati o in convenzione con enti pubblici, gestione cliniche e altre strutture sanitarie sia pubbliche che private, residenze protette, comunità terapeutiche;
- l'ippoterapia: meglio detta terapia con il mezzo del cavallo, cioè l'insieme di tecniche mediche che utilizzano il cavallo per migliorare lo stato di salute di un soggetto umano; altre attività di "Animal Assisted Therapy": la scienza che prevede l'uso co-terapeutico degli animali per il recupero ed il mantenimento della salute umana attraverso un rapporto interpersonale tra uomo e l'animale;
- l'elaborazione e registrazione di dati per conto terzi, consulenza gestionale, aziendale, finanziaria, di finanza agevolata ed informatica; servizi amministrativi e contabili ad Aziende, privati ed Enti pubblici, servizi di traduzione e interpretariato;
- organizzazione e gestione di manifestazioni, di congressi, meeting, dimostrazione di prodotti, corsi di formazione;
- la gestione di strutture di utilità culturale compresa l'attività di biblioteconomia, archivistica e libreria;

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla Legge 1/1991), commerciale, industriale e finanziaria, sempre nei limiti di legge, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, la costruzione, l'acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 7 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative, in particolare la legge 8 novembre 1991, n. 381 e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centottanta giorni dalla data in cui si determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

Soci

Art. 8 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c....

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci:

- le persone fisiche che, svolgendo la propria attività lavorativa, possono collaborare al raggiungimento delle finalità sociali, in conformità alla legge e al presente statuto;
- le persone fisiche che prestano la propria attività gratuitamente, nella qualità di soci volontari, il cui numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari, a differenza degli altri soci, non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, a eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Art. 9 - Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo 6 ovvero con delibera dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità delle cooperative di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal pre-

sente statuto il diritto di voto, il diritto ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Art. 11 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

Scioglimento del rapporto sociale

Art. 13 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative
- dalle norme sulle società responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione
- c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, per quanto ri-

guarda sia il rapporto sociale sia i rapporti mutualistici.

Art. 14 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 4) per fallimento del socio;
- 5) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 15 - Morte del socio

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune. In caso contrario gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 16 - Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Essa comprende: il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e i ristorni eventualmente maturati e non corrisposti.

Art. 17 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso si è verificato, la esclusione o la cessione della partecipazione si sono verificate.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Patrimonio e mutualità

Art. 18 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, variabile e formato:
 - dai conferimenti dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 19 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

E' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il

capitale sociale e i ristorni eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 20 - Capitale sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge e del presente statuto

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge e dal presente statuto.

Art. 21 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 22 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla riserva straordinaria;
- d) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 23 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

Decisioni dei soci - Assemblea

Art. 24 - Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 25 - Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiara-

zione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci. In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo e il revisore, se nominati, e di tutti i medesimi nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Art. 26 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società responsabilità limitata, se non derogata dalla specifica disciplina delle società cooperative.

Art. 27 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Art. 28 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci dal coniuge o da un parente entro il terzo grado.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Amministrazione

Art. 29 - Forme di amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le

persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 30 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo, se nominato o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato.

Il consiglio di amministrazione validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 31 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Art. 32 - Poteri di gestione

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il com-

pimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 33 - Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e all'organo di controllo, se presente, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa...

Art. 34 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 35 - Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Controllo

Art. 36 - Controllo diretto dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art. 37 - Organo di controllo e revisione contabile

La cooperativa può nominare un organo di controllo e di revisione contabile. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società responsabilità limitata.

Scioglimento liquidazione devoluzione

Art. 38 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo della liquidazione.

Art. 39 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i ristorni eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottem-

peranza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.. e delle norme di legge.

F.to Baldelli Giuseppa Maria Luisa

F.to Alessandra Masiero

F.to Minelli Enrico

F.to Morati Claudio

F.TO FABRIZIO SANTOSUOSSO NOTAIO

L.S.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO
CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22, COMMA 2, D. LGS. 7 MARZO 2005 N. 82, CHE SI
TRASMETTE AD USO DEL REGISTRO IMPRESE.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I. (MODELLO
UNICO INFORMATICO)